



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

La Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi della Tuscia, Unitus Academy, C.F. 80029030568 e Partita IVA 00575560560, nella persona del Direttore Tecnico Scientifico Prof. Alessandro Sterpa, nato a Roma il 23/12/1977 domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, via S. Maria in Gradi n.4, di seguito denominato "Unitus Academy"

E

il Ministero della cultura con sede legale in Roma, via del Collegio Romano 27, C.F. 97904380587, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore Generale Dott. Andrea De Pasquale, nato a Sanremo (IM) il 20/11/1970, di seguito denominato "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- la Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi della Tuscia, Unitus Academy e il Ministero della cultura (Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; Direzione generale Musei e Istituto Centrale per l'Archeologia), con convenzione Prot. 4405 del 5 marzo 2024, si sono impegnati ad organizzare in regime di collaborazione scientifico-didattica il Master di secondo livello in *Archeologia preventiva e Gestione del rischio archeologico* (MAP);
- la Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi della Tuscia, Unitus Academy e il Ministero della cultura (Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; Direzione generale Musei e Istituto Centrale per l'Archeologia), con convenzione Prot. IC-ARCHEO n. 1003-P del 9 luglio 2024, si sono impegnati ad organizzare in regime di collaborazione scientifico-didattica la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (SSBA);
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura;
- per "soggetto ospitante" - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno a tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura;

TENUTO CONTO

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta*

- di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e successive modifiche ed integrazioni;*
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, entrato in vigore in data 18 maggio 2024;
 - del decreto del Ministro della cultura rep. 270 del 5 settembre 2024, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito Applicativo

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "Unitus Academy" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti dagli allievi del Master di secondo livello in *Archeologia preventiva e Gestione del rischio archeologico* (MAP) e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (SSBA) attivati presso la Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi della Tuscia, Unitus Academy. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento curricolari, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2

Oggetto Tirocinio

I programmi di tirocinio concordati da entrambe le Parti hanno come oggetto l'acquisizione di competenze pratiche con lo scopo di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo

I tirocini non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro né come collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor del Ministero della cultura, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un *tutor* di "Unitus Academy". Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Facsimile Allegato A), contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante"; il nominativo del tutor di "Unitus Academy"; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138.

Art. 4

Limite di accoglienza tirocinanti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n. 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per

cento dei suddetti dipendenti.

Per il computo del numero dei dipendenti si fa riferimento alla sede dirigenziale o di posizione organizzativa; qualora la sede abbia più articolazioni sul territorio di riferimento occorre rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e garantire l'effettivo affiancamento del tirocinante nelle attività previste dal progetto formativo individuale, avendo a mente il criterio dell'equa distribuzione dei tirocinanti in base agli spazi e alle risorse umane.

Art. 5

Sicurezza

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

Assicurazioni a carico dell'Università

"Unitus Academy" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all' "Unitus Academy".

Art. 8

Comunicazioni obbligatorie

"Unitus Academy", nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curricolari, non ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.

Art. 9

Dati Personali

Le Parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e la "Unitus Academy". Le Parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni sul trattamento dei dati personali dettate dal D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e dal GDPR (UE) 2016/679.

Art. 10

Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre (3) dalla data della firma e potrà essere rinnovata mediante richiesta espressa di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC entro i tre mesi precedenti la naturale scadenza.

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente

Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Il recesso ha effetto decorso 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale, lo scioglimento consensuale o la naturale scadenza non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 11

Risoluzione anticipata della Convenzione

Qualora "Unitus Academy" accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del "soggetto ospitante", la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 12

Dichiarazione delle parti e del Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 13

Registrazione e bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico del richiedente. È soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, da assolversi ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. del 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Viterbo, li

Ministero della cultura

(il Direttore Generale

Educazione, ricerca e istituti culturali

Dott. Andrea De Pasquale)

Università degli Studi della Toscana

Unitus Academy

(il Direttore Tecnico Scientifico

Prof. Alessandro Sterpa)

